

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto.

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Accreditamenti e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità di cui all'art.16 comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

RITENUTO necessario, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della LR n. 21/2016, i requisiti generali per il rilascio delle autorizzazioni, così come definito nel Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 e i requisiti specifici relativi alle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Minorenni di cui all' Allegato A - Parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Minorenni, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Girdali)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. I della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
- DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle P.A. di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".
- DGR 2200 del 24/10/2000 "L.R.20/2000 art.6 – determinazioni dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- DGR 1579 del 10/07/2001 "L.R.20/2000 art.6 – determinazioni dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie – modifica della DGR 2200/2000".
- DGR 1889 del 31/07/2001 "LR 20/2000 art. 15 - determinazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- Intesa Stato-Regioni - P.A. del 20 dicembre 2012 "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento" (Rep. N. 259/CSR del 20.12.2012).
- DGR n.1065 del 15/07/2013 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'art.8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'art.7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 (repertorio atti n.259/CSR del 20/12/2012).
- Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 32 del 19 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie.
- DGR n.942 del 26/10/2015 "Recepimento Intesa, rep. atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie".
- D.M. 70 del 02/04/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".
- DGR n.541 del 15/07/2015 "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".
- L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 - Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- L.R. n. 7 del 14 marzo 2017 - Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
- Regolamento Regionale n. 1 del 01.02.2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.69 del 30.01.2018.
- D.G.R. n.47 del 22.01.2018 "Art. 13, comma I della L.R. 7/2017. Adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private – DGR n°2002/2000 e succ.mod., DGR n.1889/2001 e succ. mod. approvata con DGR n.1501/2016 e regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1".
- D.G.R. n.358 del 26.03.2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 21/2016 art.3 comma 1 lett b)" – Manuale Autorizzazione Strutture Ospedaliere (parte A).
- D.G.R. n.597 del 14.05.2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)""
- D.G.R. n.1718 del 17.12.2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 21/2016 art. 3 comma I letto b) - Manuale Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)" Revoca della DGR 598/2018"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazioni ed esito

La Legge Regionale n. 21/2016 “*Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati*”, esplicita, all’Art. 2, che si intendono per autorizzazioni i provvedimenti che consentono:

- la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie (...) da parte di soggetti pubblici e privati;
- l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
- la realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l’acquisto o l’affitto di immobile da adibire agli usi disciplinati da questa legge;
- l’ampliamento: l’ampliamento strutturale, l’incremento dei posti letto, dei punti di cura e delle funzioni;
- la trasformazione: la modifica delle funzioni esercitate da parte delle strutture già autorizzate o il cambio di destinazione d’uso degli edifici destinati a nuove funzioni, qualora ciò comporti la variazione dei requisiti di autorizzazione;
- trasferimento: lo spostamento in altra sede di strutture o attività già autorizzate.

Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, come da art.7 comma 1 della LR 21/2016:

- a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
- b) le strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
- c) le strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione (...) che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente;
- d) gli stabilimenti termali;

Sono subordinati ad autorizzazione all’esercizio le strutture di cui all’art.7 della LR 21/2016 comma 2: studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R. 21/2016.

Con Regolamento Regionale n. 1 del 1 Febbraio 2018, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.69 del 30.01.2018, sono state definite le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21.

L'Art. 3 della medesima legge, al comma 1, stabilisce che la Giunta regionale "stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti" e specifica che tale disposizione è adottata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 358/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione delle strutture ospedaliere (PARTE A).

Con Delibera di Giunta Regionale n. 597/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione delle strutture ambulatoriali, degli stabilimenti termali e degli studi professionali (PARTE B).

Con il presente atto viene definito il Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 con i requisiti generali ed i requisiti specifici per le strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni - Parte C.

I Requisiti generali e specifici delle "strutture sociali di tutela e accoglienza" che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al Regolamento regionale n. 1/2018 saranno oggetto di specifico e dedicato atto deliberativo proposto dal Servizio Politiche sociali e sport in quanto è stata valutata l'opportunità di distinguere i requisiti di autorizzazione e accreditamento delle "strutture sociali di tutela e accoglienza", rispetto alle "strutture sanitarie extraospedaliere" e alle "strutture sociosanitarie" considerata la diversa "natura" riferibile alle fonti di riferimento (la L. 328/00 per le prime, l'articolata normativa sanitaria per le altre) e, quindi, il diverso rapporto con il Servizio Sanitario Regionale, visto che per le strutture "sociali" non è prevista la compartecipazione da parte della Sanità;

L'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere, sociosanitarie considera e si adegua ai nuovi contenuti di cui alla L.R. 21/2016 e s.m.i., nonché ai nuovi LEA di cui al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 ed alle normative di settore definite in ambito nazionale. L'aggiornamento, oltre che per la ridefinizione delle tipologie di strutture, si rende necessario in considerazione del fatto che, attualmente, per la determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, si fa riferimento alle precedenti Leggi Regionali di autorizzazione, la L.R. 20/00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per il settore sanitario e la L.R. 20/02 per il settore sociale; due Leggi Regionali con impostazioni sostanzialmente diverse che, nel corso degli anni, hanno progressivamente dimostrato l'inadeguatezza a gestire tre aree fortemente interconnesse, se non altro per la necessità di garantire la continuità dell'assistenza: area sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria, sociale. Per questo motivo è stata approvata un'unica legge regionale di autorizzazione e accreditamento (L.R. 21/16) ed è stato predisposto e approvato un Regolamento Regionale, il n. 1/2018, che prevede un allegato specifico per i servizi e le strutture che ricadono in queste aree.

In materia di qualità e sicurezza si applicano i contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti.

In base a quanto previsto dall'Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 21/2016, che ha disposto che la Giunta regionale stabilisca e aggiorni periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e ne disciplini i relativi procedimenti, è stato costituito il Gruppo di lavoro (decreto n.28/ARS del 3 aprile 2017 integrato dal decreto n.37/ARS del 08/05/2017) incaricato di aggiornare i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale compresi i relativi procedimenti, al fine di formulare la proposta di revisione dei Manuali. Il Gruppo di lavoro era composto da funzionari e tecnici appartenenti al Servizio Sanità e al Servizio Politiche sociali e sport della Regione Marche, all'ARS ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Ovviamente ai professionisti indicati si sono affiancate tutte le strutture presenti nel Servizio Sanità e nell'ARS in base alle competenze presenti e con un lavoro di squadra con i tecnici operanti negli Enti del SSR.

Per l'elaborazione della proposta dei manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie si sta procedendo a stralci in relazione alla complessità ed all'eterogeneità dei diversi settori e dei numerosi e diversi stakeholder da coinvolgere nel procedimento di studio ed elaborazione dei requisiti.

Nel primo stralcio di cui alla D.G.R. n.358/2018, relativo al Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere, sono stati ricompresi i servizi di cui all'allegato A del Regolamento Regionale n. 1 del 01.02.2018: le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti.

In un secondo stralcio è stato deliberato il Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, stabilimenti termali e studi professionali di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R. 21/2016, sono stati ricompresi i servizi di cui agli allegati B, D, E del regolamento Regionale n.1 del 01.02.2018.

Il percorso che si è scelto di attivare, considerata la varietà ed il numero delle strutture di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 ha comportato l'elaborazione di un documento del manuale di autorizzazione, che si è centrato sui requisiti generali per il rilascio delle autorizzazioni, così come definito nel Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016; questi requisiti generali, resi coerenti e armonizzati per tutte queste tipologie di strutture, sono trasversali, cioè validi per tutte.

Per ogni tipologia di struttura di cui al Regolamento Regionale n. 1/2018 sono stati definiti anche dei requisiti specifici, che devono essere posseduti unitamente ai requisiti generali.

In questo atto vengono approvati i requisiti generali per le Strutture sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie, unitamente ai requisiti specifici per le strutture destinate a Disabilità, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni, oltre alla necessaria tabella di "transcodifica" per "rinnovo" della autorizzazione dei Servizi attualmente operativi, autorizzati con riferimento alle LL.RR. 20/00 e 20/02, che si dovranno allineare a quanto previsto dall'art.7 c.1 lett. c), della L.R. 21/16 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018. Per i "nuovi" servizi, non previsti dalla normativa precedente si è reso necessario prevedere anche una prima definizione del fabbisogno per poter governare il processo di prima implementazione.

I requisiti generali di Autorizzazione delle strutture delle aree sanitaria extraospedaliere e sociosanitaria sono stati elaborati in linea con i cambiamenti registratisi negli ultimi anni, che richiedono un sostanziale ammodernamento del Servizio Sanitario Regionale e soprattutto delle strutture che, nella prospettiva della continuità dell'assistenza, ricadono nell'ambito dell'integrazione tra sociale e sanitario, che, come le altre, debbono operare secondo il principio dell'efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona.

Sul documento c'è stato un confronto con i principali portatori di interesse del "sistema" sanitario e sociosanitario presente nell'intero territorio regionale, che hanno contribuito in modo significativo a redigere in maniera partecipata il documento prodotto, oggetto del presente atto, grazie a rilievi, proposte e suggerimenti qualificati, molti dei quali sono stati recepiti.

Si evidenzia che i manuali di autorizzazione costituiscono strumenti dinamici di valutazione che potranno/dovranno essere aggiornati in modo da garantire coerenza con l'evoluzione delle norme e delle conoscenze di settore.

Il Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 approvato con questo atto si compone di una introduzione che esplicita il contesto, i procedimenti ed i percorsi, la modulistica ed infine dei Requisiti generali e dei Requisiti specifici delle strutture destinate a Disabilità, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale ha richiesto con DGR 1718 del 17/12/2018, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.21/2016, il preventivo parere della competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente ""LR n. 21/2016 art. 3 comma I letto b) - Manuale Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)" Revoca della DGR 598/2018".

La Commissione Consiliare ha acquisito le osservazioni presentate dagli stakeholders, principali portatori di interessi coinvolti, ed ha richiesto un'ulteriore disamina del Manuale alla luce delle osservazioni presentate. Il gruppo di lavoro tecnico ha esaminato e valutato l'opportunità di accogliere tali osservazioni, parte delle quali sono state recepite ed inserite nel manuale.

La IV Commissione Consiliare si è espressa nella seduta n. 201 del 11 giugno 2020 con parere favorevole n. 137/2018 condizionatamente alle modifiche, da apportare all'allegato A dello schema di deliberazione, come di seguito specificatamente formulate.

1.1 Modifiche all'Allegato A

Parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture a compartecipazione LEA per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni.

Alla pagina 14, terzo capoverso, alla seconda riga, dopo la parola "privato," aggiungere le parole "al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio," - alla terza riga, dopo la parola "adeguamento" aggiungere le parole "con cronoprogramma," - alla quarta riga, dopo le parole "l'accreditamento," aggiungere la parola "e"- alla quinta riga, dopo la parola "adeguamento" aggiungere le parole "fatta salva la documentata impossibilità di effettuare adeguamenti strutturali rilasciata dagli enti di competenza."

Alla pagina 16, intestazione tabella, sostituire la parola "tipologi3" con la parola "Tipologie".

Alla pagina 16, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente capoverso: "La durata della permanenza in struttura' e la 'modalità di accesso' codificate nella presentazione dei moduli specifici sono riferite solo a persone assistite per cui il servizio pubblico garantisce il pagamento della retta o parte di essa."

Alla pagina 16, dopo le parole "prevista dal sistema." Aggiungere le parole "La suddetta transcodifica viene inserita nei moduli fac-simile per la presentazione di istanza di autorizzazione all'esercizio, per questa fase transitoria."

Alla pagina 17, tabella transcodifica Disabilità, nella colonna Denominazione, sostituire le parole "Comunità alloggio per la Disabilità" con le parole "Gruppo appartamento per le disabilità".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI GENERALI MANUALE DI AUTORIZZAZIONE AREA EXTRAOSPEDALIERA
STRUTTURE SANITARE E SOCIOSANITARIE

GLOSSARIO

Nel secondo riquadro Struttura sopprimere le parole “Il requisito sarà declinato nei singoli ambiti assistenziali”.

Nel quarto riquadro Funzioni di Responsabile di Struttura, sostituire le parole “Si tratta di personale con titolo di studio, formazione specifica o esperienza nell’ambito di responsabilità (almeno due anni).”, con le parole “Si tratta di personale con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Nota: Alla data di approvazione del presente manuale nel caso in cui i responsabili non siano in possesso di titolo di studio e formazione specifica, deve essere pianificato un corso di formazione manageriale finalizzato al raggiungimento del requisito.”.

Dopo il riquadro Funzioni di Responsabile di Struttura, aggiungere il seguente riquadro: “Educatore professionale: si intendono gli educatori professionali ai sensi della normativa vigente con le equipollenze riconosciute dai Ministeri competenti.

Nota: in attesa di completare il processo di riconversione delle figure educative, nelle more della legislazione nazionale, gli educatori dipendenti di enti privati titolari di rapporto pubblico possono rimanere in servizio, nella qualifica e funzione ricoperta, anche in caso di subentro di nuovo vincitore senza modifica stabile delle qualifiche professionali previste dal presente manuale.”.

Alla pagina 21, prima della titolazione REQUISITI MINIMI STRUTTURALI GENERALI, aggiungere le parole “Oltre ai requisiti specifici le strutture devono possedere i seguenti requisiti generali”.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI GENERALI

Alla pagina 21, requisito 4, dopo le parole “è di almeno mq. 16 per ospite.”, aggiungere le parole “Per gli appartamenti/alloggi la superficie utile funzionale per la struttura è fissata a:

- mq 28 per 1 persona
- mq 38 per 2 persone
- mq 52 per 3 persone
- mq 20 per ogni ulteriore persona
- bagno escluso.”. -

Sostituire le parole “ (da avviare entro tre anni dall’entrata in vigore della presente norma), non si applica il presente comma ma la previgente normativa della Regione Marche.”, con le parole “Nel caso di strutture preesistenti, residenziali e semi residenziali, già autorizzate o in corso di realizzazione o di cambio di tipologia di utenza, non si applica il presente requisito ma la previgente normativa della Regione Marche L.R. 20/2000 e L.R. 20/2002 e relativi manuali di autorizzazione dove vengono definite per le stanze le seguenti dimensioni:

- 12 mq per le singole
- 18 mq per le doppie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

26 mq per le triple
32 mq per le quaduple.”.

Alla pagina 21, sostituire il requisito 7 con il seguente: “7. Nelle strutture di nuova realizzazione, dopo l’approvazione del presente manuale la camera è minimo delle seguenti dimensioni:

12 mq per posto letto (camera singola)
9 mq per posto letto (camera multipla massimo 2 letti)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota: Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell’approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell’approvazione del presente manuale, 5 anni per l’adeguamento (salvo eventuali vincoli strutturali /architettonici posti in essere dagli enti di competenza secondo la normativa vigente e fatto salvo quanto stabilito nei requisiti specifici delle aree/tipologie di strutture).

dalle seguenti dimensioni:

12 mq per le singole
18 mq per le doppie
26 mq per le triple
32 mq per le quaduple

La tolleranza per le strutture esistenti del 20%

alle seguenti dimensioni:

12 mq per posto letto (camera singola)
9 mq per posto letto (camera multipla massimo 2 letti)

La tolleranza per le strutture esistenti del 20%

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici.

Questo criterio non si applica ai centri di pronta accoglienza ed ai servizi di assistenza intensiva o sub-intensiva, con monitoraggio, articolati in “open space” con un massimo di 6 posti letto per ambiente.”.

REQUISITI MINIMI IMPIASTISTICI E TECNOLOGICI GENERALI

Alla pagina 23, requisito 25, alla prima e seconda riga, sopprimere rispettivamente, le parole “l’utilizzo” e “degli utenti” e le parole “(di cui al punto 34)”.

Alla pagina 23, dopo il requisito 26, aggiungere i seguenti requisiti:

“26 bis Sono previsti momenti di confronto con i Medici di Medicina Generale (MMG) programmati o a richiesta, secondo gli accordi vigenti nazionali e regionali in materia.

26 ter Presenza di defibrillatore

26 quater E’ presente un sistema di controllo/gestione del microclima.”.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI

Alla pagina 25, sostituire il requisito 38 con il seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“38 Esiste un Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede:
il sistema di monitoraggio della formazione compreso l'assolvimento degli obblighi ECM.”.

Alla pagina 25 sostituire il requisito 39 con il seguente:

“39 Per le funzioni di supervisione e formazione del personale i Servizi si avvalgono di professionisti, con esperienza pluriennale nel campo.”.

Alla pagina 25, sostituire il requisito 51 con il seguente:

“51 Vengono adottati strumenti standardizzati (scale) per la valutazione del rischio di caduta e adottate le conseguenti misure preventive.”.

Alla pagina 25, sostituire il requisito 52 con il seguente:

“52 Il Servizio monitora almeno con cadenza annuale gli indicatori di esito dell'assistenza in particolare in materia di lesioni da pressione; cadute accidentali; infezioni associate all'attività assistenziale.”.

Alla pagina 26, dopo il requisito 61, aggiungere i seguenti requisiti:

61 bis Le strutture semi residenziali garantiscono l'attività per almeno 48 settimane/anno, per 5 giorni/settimana, per 6 ore/die. Salvo diverso requisito specifico.

62 bis Dichiarazione di garanzia del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale.

Nota: La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante.

63 bis La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI- kit completo) ai propri operatori/dipendenti è compito del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Ciascuna struttura, assicura una procedura sull'utilizzo di presidi e dei dispositivi di protezione individuale (kit completo), disponendo una verifica mensile delle scorte, pari almeno a tre mesi di autonomia, basata sull'analisi del fabbisogno organizzativo e sulle modalità di riassortimento continuo degli stessi DPI.

64 bis Presenza di un documento sulla rimodulazione dei posti/posti letto per camera/stanza a seguito di eventi infettivi accertati o sospetti.

Nota: Il documento deve prevedere la riduzione dei posti/posti letto per camera/stanza in base alla presenza di ospiti con accerta o sospetta infezione contagiosa/diffusiva.”.

RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA INTENSIVA PER DISABILI

Alla pagina 28, secondo elenco puntato Definizione, sopprimere le parole “
“ (vedi anche descrizione presente nel Piano Nazionale Riabilitazione).”.

Alla pagina 30, aggiungere dopo il requisito n. 31 il seguente requisito:

“31 bis E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 30, sostituire il requisito n. 38 con il seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“38. Presenza medico 21 minuti pro die/pro capite”.

Alla pagina 33, sostituire il requisito n. 7 con il seguente:

“7 È presente un bagno assistito fino a un massimo ogni 40 posti letto:”

Alla pagina 33, inserire dopo il requisito n. 18 il seguente requisito:

“18 bis È presente un locale per materiale sporco, vuotatoio, lavapadelle.”.

Alla pagina 34, aggiungere dopo il requisito n. 33 il seguente requisito:

“33 bis E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA ESENSIVA PER DISABILI

Alla pagina 37, dopo il requisito n. 16, aggiungere il seguente requisito:

“16 bis. È presente un locale per materiale sporco, vuotatoio, lavapadelle.”.

Alla pagina 38, dopo il requisito n. 31, aggiungere il seguente requisito:

“31 bis E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 38 sostituire il requisito n.38 con il seguente requisito:

“38. Presenza medico per 10 minuti pro die/pro capite.”.

Alla pagina 39 sostituire il requisito n. 41 con il seguente requisito:

“41. Presenza Professionisti della riabilitazione e delle attività psico-educative e sociali: in numero adeguato assicurando mediamente nei giorni feriali, almeno 1 ora giornaliera di attività riabilitativa (terapia individuale o di gruppo, nursing riabilitativo, addestramento all'uso di ausili, formazione dei familiari etc.).”.

CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PER DISABILI

Alla pagina 41, sostituire il requisito n. 1 con il seguente requisito:

“41. La capacità ricettiva del Centro Diurno è di norma pari ad un massimo di 20 posti giornalieri per nucleo.”.

Alla pagina 41, dopo il requisito n. 4, aggiungere il seguente requisito:

“4 bis E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 41, sostituire il requisito n. 6 con il seguente requisito:

“6. Requisiti per presa in carico in regime Semiresidenziale Unità Pluriminorati Età Evolutiva e Unità Speciali per Sordociechi e Pluriminorati psicosensoriali

a. Terapisti della Riabilitazione e/o altri Operatori della Riabilitazione secondo la normativa vigente: almeno 180 minuti di assistenza diretta/ospite/die;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b. Infermiere: accessi programmati per le necessità di somministrazione terapia e altre funzioni infermieristiche e comunque non inferiore a 6 minuti/die/pro capite;
- c. Operatore Socio Sanitario dal 30% al 50% dei minuti pro die/pro capite complessivi previsti per l'attività riabilitativa;
- d. Psicologo con specializzazione in psicoterapia: presenza programmata 6 minuti/die per ospite;
- e. Assistente Sociale: presenza programmata 6 minuti/die per ospite;
- f. Medico: presenza programmata per 3 minuti/die/ospite di un Medico (preferibilmente Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa o comunque specialista in branca affine alla tipologia di utenza trattata) per le responsabilità delle funzioni sanitarie e igienico-organizzative;
- g. Presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per le tipologie di ospiti inseriti.”.

Alla pagina 42, sostituire il requisito n. 12 con il seguente:

“12. Requisiti per presa in carico in regime Semiresidenziale Alto Livello

La dotazione quali-quantitativa di personale laureato e/o tecnico è adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Per nucleo di 20 posti:

- a. Terapisti della Riabilitazione e/o altri Operatori della Riabilitazione almeno 140 minuti di assistenza diretta/ospite/die;
- b. Infermiere: accessi programmati per le necessità di somministrazione terapia e altre funzioni infermieristiche e comunque non inferiore 6 minuti/die per ospite;
- c. Operatore Socio Sanitario dal 30% al 50% dei minuti pro die/pro capite complessivi previsti per l'attività riabilitativa di cui alla lettera a);
- d. Psicologo con specializzazione in psicoterapia: presenza programmata 6 minuti/die per ospite;
- e. Assistente Sociale: presenza programmata a 6 minuti/die per ospite;
- f. Medico: presenza programmata per 6 min/die per ospite di un Medico (preferibilmente Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa o comunque specialista in branca affine alla tipologia di utenza trattata) per le responsabilità delle funzioni sanitarie e igienico-organizzative;
- g. Presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per le tipologie di ospiti inseriti;
- h. Sono previsti interventi riabilitativi con ausilio di apparecchiature robotiche, ove applicabili ed in base alla tipologia di utenza trattata.”.

Alla pagina 42, sostituire il requisito n. 19 con il seguente requisito:

“19. Requisiti per presa in carico in regime Semiresidenziale Medio Livello

La dotazione quali-quantitativa di personale laureato e/o tecnico è adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Per nucleo di 20 posti:

- a. Terapisti della Riabilitazione e/o altri Operatori della Riabilitazione secondo la normativa vigente: almeno 120 minuti di assistenza diretta/ospite/die,
- b. Infermiere: accessi programmati per le necessità di somministrazione terapia e altre funzioni infermieristiche e comunque non inferiore a 6 minuti/die per ospite;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c. Operatore Socio Sanitario dal 30% al 50% dei minuti pro die/pro capite complessivi previsti per l'attività riabilitativa di cui alla lettera a);
- d. Psicologo con specializzazione in psicoterapia: presenza programmata di 6 minuti/die per ospite;
- e. Assistente Sociale: presenza programmata di 6 minuti/die per ospite;
- f. Medico: presenza programmata per 3 min/die per ospite di un Medico (preferibilmente Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa o comunque specialista in branca affine alla tipologia di utenza trattata) per le responsabilità delle funzioni sanitarie e igienico-organizzative;
- g. Presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per le tipologie di ospiti inseriti.”.

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI

Alla pagina 45, sostituire il requisito n. 8 con il seguente requisito:

“8. In tutti i posti letto ed in tutti i servizi igienici sono presenti dispositivi di chiamata di allarme”.

Alla pagina 45, sostituire il requisito n. 15 con il seguente.

“15. Sono presenti locali per uso amministrativo*.”.

Alla pagina 45, dopo il requisito n. 15, aggiungere il seguente:

“15 bis È presente un locale per materiale sporco, vuotatoio, lavapadelle.”.

Alla pagina 46, sostituire il requisito n. 23 con il seguente requisito:

“23 L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- responsabilità della struttura;
- assistenza educativa ed ove necessario attività riabilitativa
- assistenza socio-sanitaria”.

Alla pagina 43, sostituire il requisito n. 24 con il seguente:

“24. E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni). Il Responsabile ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali e con i familiari.”.

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI A VALENZA SOCIO-SANITARIA

Alla pagina 47, sostituire il quinto sottopunto, con il seguente: “Capacità ricettiva e tipo di organizzazione: massimo 25 presenze giornaliere. Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno, per 5 giorni a settimana e per almeno 48 settimane all'anno.”.

Alla pagina 49, sostituire il requisito n. 14 con il seguente requisito:

“14. L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- responsabilità della struttura;
- assistenza educativa ed ove necessario attività riabilitativa
- assistenza socio-sanitaria.”.

Alla pagina 49, sostituire il requisito n. 17 con il seguente requisito:

“17. E’ presente un servizio di trasporto per disabili.”.

GRUPPO APPARTAMENTO PER LE DISABILITA’

Alla pagina 50 sostituire i due sottopunti con i seguenti:

“Denominazione: Gruppo appartamento per le disabilità.

Definizione: Struttura residenziale a bassa intensità rivolta a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale in uscita da servizi residenziali a maggiore intensità assistenziale. Utenza con elementi di ‘cronicità’ con una buona funzionalità sociale.

Caratteristiche dell’utenza, setting assistenziale: Servizio che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo.“

Alla pagina 50, sostituire il quarto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, con il seguente: “Capacità ricettiva e tipo di organizzazione: La capacità ricettiva massima è di 10 persone.”.

Alla pagina 50, sostituire il quinto sottopunto Durata della permanenza in struttura, con il seguente: “Durata della permanenza in struttura: senza limite di tempo fino al mantenimento dei requisiti di appropriatezza del setting assistenziale di riferimento secondo la valutazione multidimensionale effettuata dall’UMEA.”.

Alla pagina 51, sostituire il requisito n. 14 con il seguente requisito:

“14. L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- responsabilità della struttura;
- assistenza educativa ed ove necessario attività riabilitativa
- assistenza socio-sanitaria.”.

Alla pagina 52, requisito n. 16, sostituire le parole “70 minuti” con le parole “30 minuti”.

Alla pagina 52, requisito n. 19, sostituire le parole “30 minuti” con le parole “70 minuti”.

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA PER LA SALUTE MENTALE

Al terzo sottopunto, Caratteristiche utenza con relativo livello di intensità assistenziale, sopprimere le seguenti parole: “Con possibilità di gestire persone con provvedimenti giudiziari



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al quinto sottopunto, Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, alla quinta riga, sopprimere le parole “ superiori o”.

Alla pagina 55, aggiungere dopo il requisito 3 il seguente requisito “3 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA PER LA SALUTE MENTALE -DCA

Alla pagina 56, al terzo sottopunto Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale, dopo le parole “vengono accolte persone”, aggiungere le parole “,maggioresenni o minoresenni, “.

Alla pagina 56, sesto sottopunto Durata della permanenza in struttura, alla seconda riga, sopprimere le parole “(verificare normativa sulla residenza).”.

Alla pagina 57, requisito n. 3, sostituire le parole “o comunque” con le parole “e in ogni caso.”.

Alla pagina 57, requisito n. 5, aggiungere dopo le parole “di riabilitazione psichiatrica,” le parole “assistente sociale,”.

Alla Pagina 57, dopo il requisito n. 5, aggiungere, il seguente requisito:

“5 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 57, requisito n.18, sostituire le parole “esperto nei DCA”, con la parola “OSS.”.

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER LA SALUTE MENTALE – DCA

Alla pagina 58, terzo sottopunto, Caratteristiche utenza con relativo livello di intensità assistenziale, dopo le parole “vengono accolte persone”, aggiungere le parole “,maggioresenni o minoresenni,”.

Alla pagina 58, quinto sottopunto, Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, sopprimere le parole “ contemporaneamente è garantita la presenza di personale nelle ore di apertura”.

Alla pagina 59, requisito n.2, sostituire la parola “comunque” con le parole “in ogni caso”.

Alla pagina 59, il requisito n. 4 è sostituito con il seguente: “4. E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 59, dopo il requisito n. 14, è aggiunto il seguente requisito: “14 bis Sono garantiti almeno 8 min/die di OSS per ospite.”.

SRUTTURA RESIDENZIALE PER LA SALUTE MENTALE – INFANZIA E ADOLESCENZA

Alla pagina 60, sesto sottopunto Durata della permanenza in struttura, terza riga e settimo sottopunto Modalità di accesso, prima riga, sostituire la parola “NPI” con le parole “ UMEE/ NPI”.

Alla pagina 61, requisito n. 2, sostituire le parole “posti letto è 20” con le parole “posti letto è 10”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 61, dopo il requisito n. 5, aggiungere il seguente requisito: “5 E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 61, il requisito n. 12 è sostituito dal seguente requisito:

“ 12. Assistenza Medica - sono garantiti almeno

- 10 min/die di personale Medico NPI o Psichiatra con esperienza nell’ambito, per ospite ad alta intensità assistenziale
- 6 min/die per ospite a bassa intensità assistenziale.”.

Alla pagina 61, il requisito n. 13 è sostituito dal seguente requisito:

“ 13 Assistenza Psicologica - Sono garantiti almeno

- 65 min/die di assistenza psicologica per ospite ad alta intensità assistenziale
- 46 min/die per ospite a media intensità assistenziale
- 34 min/die per ospite a bassa intensità assistenziale.”.

Alla pagina 61, il requisito 14 è sostituito dal seguente requisito:

“14. Assistenza Infermieristica - Sono garantiti nelle 24 ore

- 64 min/die di personale Infermieristico per ospite ad alta intensità assistenziale
- 50 min/die per ospite a media intensità assistenziale
- 40 min/die per ospite a bassa intensità assistenziale.”.

Alla pagina 62, il requisito n. 15 è sostituito dal seguente requisito:

“15. Assistenza OSS - Sono garantiti almeno 72 min/die di assistenza OSS per ospite (alta, media e bassa Intensità). La presenza dell’OSS deve essere continuativa nelle 24 ore.”.

Alla pagina 62, il requisito n. 16 è sostituito dal seguente requisito:

“16. Sono garantiti almeno

- 95 minuti/die di personale educativo riabilitativo per ospite ad alta intensità assistenziale (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale)
- 100 min/die per ospite a media intensità assistenziale
- 80 min/die per ospite a bassa intensità assistenziale.”.

Alla pagina 62, requisito n. 18, le parole “L.184/83 e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole “dalla normativa nazionale”.

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER LA SALUTE MENTALE

Alla pagina 64, il requisito n. 6 è sostituito dal seguente requisito:

“6. Non è previsto coordinatore. Se presente una figura di coordinamento deve appartenere al ruolo sanitario (master di coordinamento o laurea specialistica) con esperienza nel settore almeno triennale.”.

COMUNITA’ PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 74, secondo sottopunto Definizione, alla prima riga, sostituire la parola “pazienti”, con la parola “persone”.

Alla pagina 74, terzo sottopunto Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale, alla seconda riga, sostituire la parola “disabilità” con la parola “disagio”.

Alla pagina 74, quinto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, alla sesta riga, sostituire le parole “tale la copertura” con le parole “la presenza di personale socio sanitario nelle 12 o 24 ore,”.

GRUPPO APPARTAMENTO PER LA SALUTE MENTALE

Alla pagina 77, requisito n.5, sopprimere le parole “Personale già presente in organico (assistente sociale).”.

Alla pagina 77, requisiti n. 11, 12, 13, 14, sopprimere le parole “del DSM” – nel requisito n. 12, sopprimere anche la parola “mediamente”.

STRUTTURA TERAPEUTICA SPECIALISTICA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 80, quinto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, prima riga, sopprimere le parole “(per nuclei/per case mix/per età.....)” - alla fine della sesta riga, aggiungere le parole “Per STD1A e STD1C in caso di occupazione inferiore a 20 posti, è applicabile una riduzione proporzionale di unità equivalenti finì a un massimo del 30%.”.

Alla pagina 80, sostituire il sesto sottopunto Durata della permanenza in struttura, con il seguente: “Durata della permanenza in struttura: 18 mesi eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale, con strumenti definiti a livello regionale, da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche.”.

Alla pagina 81, al requisito n. 2, sostituire le parole “25%” con le parole “30%”.

Alla pagina 82, il requisito n.18 è sostituito dal seguente requisito: “18. E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 82, requisito n.19, alla prima e seconda riga, sopprimere le parole “con specializzazione in psicoterapia”.

Alla pagina 82, i requisiti n.21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti requisiti:

“21 Nelle STD1A sono presenti almeno 2 unità equivalenti di educatore professionale /infermiere/psicologo, incrementate di una unità ogni 5 ospiti; sono presenti altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze per almeno un terzo di unità equivalente.

22 Nelle STD1B sono presenti uno psicologo con specializzazione in psicoterapia per almeno 1 unità equivalente, ed almeno un’unità equivalente di educatore professionale/infermiere/ psicologo, incrementato di una unità ogni 4 nuclei madre-figlio. Sono presenti altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze per almeno un unità equivalente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 Nelle STD1C sono presenti uno psicologo per almeno 2/3 unità equivalenti ed almeno un'unità equivalente di educatore professionale /infermiere/psicologo, incrementato di una unità ogni 4 ospiti. Sono presenti altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze per almeno un'unità equivalente.”.

STRUTTURA TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 84, quinto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, alla prima riga sopprimere le parole “ (nuclei/case mix/per età/.....)” – alla terza riga, sostituire la parola “50%” con la parola “30%.”.

Alla pagina 85, sostituire il requisito n. 1 con i seguenti requisiti

“1 La capacità ricettiva è al massimo di 20 posti letto per modulo. Per le strutture preesistenti si prevede una tolleranza massima del 50% (fino a un massimo di 30 posti letto).

2 Le camere sono massimo di 4 posti letto con una tolleranza per le strutture esistenti del 30% rispetto alle dimensioni minime delle stanze di cui al p.to 7 dei Requisiti Minimi Strutturali Generali.”.

Alla pagina 85, requisito. 10 è sostituito dal seguente requisito: “10 È identificato un Responsabile di struttura. Se non altrimenti identificato ha anche responsabilità in merito al rischio clinico, formazione, ecc.”.

Alla pagina 86, requisito. n.11, sopprimere le parole “con specializzazione in psicoterapia”.

Alla pagina 86, sostituire il requisito n. 14 con il seguente requisito: “14 Sono presenti due unità di educatore professionale/infermiere incrementate di una unità ogni 8 ospiti.”.

CENTRO TERAPEUTICO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 87, secondo sottopunto Definizione, alla prima riga sopprimere le parole “ad alta specializzazione” ed aggiungere, dopo le parole “dipendenze patologiche”, le parole “ inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo o con comportamenti di abuso patologico con sostanze.”.

Alla pagina 88, sostituire il requisito n. 10 con il seguente requisito: “10 È identificato un Responsabile di struttura. Se non altrimenti identificato ha anche responsabilità in merito al rischio clinico, formazione, ecc.”.

Alla pagina 89, requisito n. 11, alla prima riga sopprimere le parole “con specializzazione in psicoterapia,” – alla terza riga sostituire la parola “operatore” con la parola “unità”.

Alla pagina 89, sostituire il requisito n. 14 con il seguente: “14 Sono presenti due unità di educatore professionale/infermiere.”.

STRUTTURA PEDAGOGICA RIABILITATIVA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 91, sostituire il requisito 1 con i seguenti requisiti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 La capacità ricettiva è di 20 utenti per modulo. Per le strutture preesistenti si prevede una tolleranza massima del 50% (fino a un massimo di 30 posti letto).

1 bis Le camere sono massimo di 4 posti letto con una tolleranza per le strutture esistenti del 30% rispetto alle dimensioni minime delle stanze di cui al p.to 7 dei Requisiti Minimi Strutturali Generali.”.

Alla pagina 91, sostituire il requisito n. 10 con il seguente requisito: “10 È identificato un Responsabile di struttura. Se non altrimenti identificato ha anche responsabilità in merito al rischio clinico, formazione, ecc.”.

Alla pagina 92, requisito 11, alla prima riga, sopprimere le parole “con specializzazione in Psicoterapia”.

Alla pagina 92, sostituire il requisito 14 con il seguente requisito: “14 Sono presenti due unità di educatore professionale/infermiere incrementate di una unità equivalente ogni 8 ospiti.”.

CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 93, sostituire il secondo sottopunto Definizione, con il seguente: “Definizione: Centro semiresidenziale diurno per supporto logistico, sostegno psicosociale e tutela di pazienti con dipendenze patologiche inseriti in un programma di cura a bassa intensità o nella fase di completamento di altro programma.”.

Alla pagina 93, sostituire l'ultimo sottopunto Modalità di accesso, con il seguente” Modalità di accesso: attraverso i Servizi Territoriali del SSR/N o tramite provvedimenti giudiziari.”.

Alla pagina 94, sostituire il requisito n.10 con il seguente requisito: “10 È identificato un Responsabile di struttura. Se non altrimenti identificato ha anche responsabilità in merito al rischio clinico, formazione, ecc.”.

Alla pagina 95, requisito n.11, sopprimere alla prima riga le parole “con specializzazione in Psicoterapia” - alla terza riga, sostituire la parola “operatore” con la parola “unità”.

Alla pagina 95, requisito n.12, sopprimere alla prima riga le parole “con specializzazione in Psicoterapia psicoterapeuta”.

Alla pagina 95, sostituire il requisito n.13 con il seguente requisito: “13 E' presente 1 unità di educatore professionale/infermiere.”.

GRUPPO APPARTAMENTO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Alla pagina 96, sostituire il quinto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, con il seguente: “Capacità ricettiva e tipo di organizzazione: presenza contemporanea massima di 6 ospiti “.

Alla pagina 97, sostituire il requisito n. 2 con il seguente requisito: “2 L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 97, sostituire il n. 11 con il seguente requisito: “11 È identificato un Responsabile di struttura. Se non altrimenti identificato ha anche responsabilità in merito al rischio clinico, formazione, ecc..”.

Alla pagina 98, sostituire il n. 12 con il seguente requisito: “È identificato un responsabile di programma: educatore / assistente sociale presente nella struttura in numero di 1/2 unità equivalente. Il Responsabile di programma può ricoprire anche il ruolo di Responsabile di Struttura.”.

AREA MINORI - Quadro sinottico delle Strutture dell’Area Minori

Alla pagina 99, nella tabella MINORENNI, con riferimento alla Comunità semiresidenziale socio-psicoeducativa integrata per Minorenni, nella colonna regime, sostituire la parola “Residenziale” con la parola “Semiresidenziale”.

COMUNITA’ SOCIO-PSICO-EDUCATIVA INTEGRATA PER MINORENNI

Alla pagina 100, sostituire il quinto sottopunto Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, con il seguente: “Capacità ricettiva e tipo di organizzazione: La Comunità Socio-Psico-Educativa Integrata accoglie un numero massimo di 9 minorenni di età compresa tra i 10 ed i 17 anni (con una differenza massima di età tra gli ospiti non superiore ai 4 anni), salvo particolari situazioni in cui è necessario un prolungamento del progetto di presa in carico oltre la maggiore età, con una articolazione ed un’organizzazione differenziata per destinatari di diverse fasce omogenee di età. La Comunità deve contenere un nucleo socio-educativo di minimo 3 utenti con le medesime caratteristiche di età, fermo restando il numero massimo di 9 utenti. Nel Progetto di Servizio va indicata l’eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minorenni che si accolgono. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all’anno.”.

Alla pagina 100, sesto sottopunto Durata della permanenza in struttura, alla prima e seconda riga, sopprimere le parole “ non può superare la durata di 24 mesi per il nucleo socio-educativo”.

Alla pagina 102, prima del requisito n. 1 inserire il seguente requisito: “01 L’edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.”.

Alla pagina 102, il requisito n. 5 è sostituito dal seguente requisito: “5 Nello stesso immobile sono ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa (SPEM, CPAM, CFM, CEM, SEM, CABG, CAM, CMSNA1, CMSNA2) ma nessun modulo per adulti.”.

Alla pagina 103, requisito n. 13, alla quarta riga, sopprimere le parole “L. 184/83 e successive modificazioni”.

Alla pagina 103, requisito n. 14, alla penultima e d ultima riga, sopprimere le parole “in strutture della riabilitazione psichiatrica o 10 anni di esperienza”.

Alla pagina 103, requisito n. 17, alla terza riga, sopprimere le parole “Sono garantiti almeno 20 min/die di assistenza OSS per ospite.”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 103, requisito n. 18, alla terza riga dopo le parole “riabilitazione psichiatrica”, aggiungere le parole “per ospite”.

Alla pagina 103, sostituire il requisito n. 19 con il seguente: “Funzione educativa: è comunque garantita la presenza continuativa di un educatore h 24 ore. La presenza di un secondo educatore (preferibilmente figure maschile e femminile) è in rapporto di educatore/ospite 1/3 nell’orario diurno dalle 8:00 alle 20:00.”.

Alla pagina 103, requisito n. 22, alla ottava riga Sopprimere la parola “sociali” e la parola “professionale”.

Alla pagina 104, requisito n. 24, alla seconda riga, sostituire le parole “L.184/83 e successive modificazioni” con le parole “normativa nazionale”.

COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE SOCIO-PSICO-EDUCATIVA INTEGRATA PER MINORENNI

Alla pagina 106, sostituire il requisito n. 4 con il seguente requisito: “4 Nello stesso immobile sono ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa (CPEM , CPAM, CFM, CEM, SEM, CABG, CAM, CMSNA1, CMSNA2), ma nessun modulo per adulti.”.

Alla pagina 107, requisito n. 12, quarta riga, le parole “L.184/83 e successive modificazioni “ con le parole “normativa nazionale”.

Alla pagina 107, requisito n. 17, ultima riga, dopo le parole “riabilitazione psichiatrica)”, aggiungere le parole “per ospite.”.

Alla pagina 107, sostituire il requisito n. 18 con il seguente requisito: “18 Funzione educativa: è comunque garantita la presenza continuativa di un educatore nell’arco dell’orario di apertura. La copresenza (preferibilmente maschile e femminile) è in rapporto educatore ospite di 1/5.”.

Alla pagina 107, requisito n. 23, seconda riga, sostituire le parole “L.184/83 e successive modificazioni” con le parole “normativa nazionale”.

1.2. Soppressioni all’Allegato A

Alla pagina 19, sopprimere il seguente capoverso:

“La modulistica per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di tutte le strutture delle Aree Sanitarie extraospedaliere e Sociosanitaria sarà adottata con specifico decreto della P.F. Accreditamenti”.

Poiché la definizione è contenuta nel glossario, sopprimere il seguente requisito:

“Per Educatore professionale si intendono educatori professionali socio sanitari ai sensi della normativa vigente con le equipollenze riconosciute dai Ministeri competenti.

Nota: In attesa di completare il processo di riconversione delle figure educative, nelle more della legislazione nazionale, gli educatori dipendenti di enti privati titolari di rapporto pubblico, possono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rimanere in servizio, nella qualifica e funzione ricoperta, anche in caso di subentro di nuovo vincitore senza modifica stabile delle qualifiche professionali previste dal presente regolamento.”,

previsto a pagina 55 (requisito n. 11) – a pagina 57 (requisito n. 13) - a pagina 62 (requisito n. 17) – a pagina 64 (requisito n. 17) – a pagina 66 (requisito n. 19) – a pagina 70 (requisito n. 22) – a pagina 73 (requisito n. 13) – a pagina 75 (requisito n. 13) – a pagina 77 (requisito n. 15) – a pagina 83 (requisito n. 24) – a pagina 86 (requisito n. 16) – a pagina 89 (requisito n. 16) – a pagina 92 (requisito n. 16) – a pagina 95 (requisito n. 15) - a pagina 98 (requisito n. 13) – a pagina 103 (requisito n. 20) – a pagina 107 (requisito n. 19).

All’inizio delle pagine 29, 33, 37, 41, 48, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 69, 73, 75, 77, 81, 85, 88, 91, 94, 97, sopprimere le seguenti parole:

“Oltre ai Requisiti Generali RGA (cfr. capitolo 1) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti”.

Alla pagina 24, sopprimere il seguente requisito n. 32:

“Ciascuna persona accolta ha un progetto, o una relazione di accompagnamento, laddove previsto, preferibilmente elaborati dal Servizio Pubblico inviante”.

Alla pagina 29, sopprimere il seguente requisito n.1:

“Camere di degenza con numero massimo di 4 posti letto o più se organizzate in open-space monitorato per singola persona assistita”.

Alla pagina 33, sopprimere il seguente requisito n.1:

“Camere di degenza con numero massimo di 4 posti letto o più se organizzate in open-space monitorato per singolo assistito”.

Alla pagina 37, sopprimere il seguente requisito n. 1:

“Camere di degenza con numero massimo di 4 posti letto”.

Alla pagina 46, sopprimere il seguente requisito n. 27:

“Medico di Medicina Generale: intervento programmato ed a richiesta”.

Alla pagina 49, sopprimere il seguente requisito n. 16:

“In struttura viene garantita la presenza di attività di educativa per 135 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 30 minuti al giorno pro capite”.

Alla pagina 52, sopprimere il seguente requisito n.15:

“Il personale operante all’interno della struttura è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti”.

Alla pagina 52, sopprimere il seguente requisito n.17:

“Presenza del Medico di Medicina Generale: intervento programmato ed a richiesta”.

Alla pagina 53, AREA SALUTE MENTALE- Quadro sinottico delle Strutture dell’Area della Salute Mentale, nella tabella sopprimere le seguenti strutture:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sanitaria extraospedaliera Estensivo Residenziale Comunità residenziale e di sollievo per
persone con disturbi dello spettro autistico CR-AUT

Sanitaria extraospedaliera Estensivo Semiresidenziale Comunità semiresidenziale per
persone con disturbi dello spettro autistico CSR-AUT

Alla pagina 70, dopo le parole “REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI” sopprimere le seguenti parole:
“Si ha riguardo alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie, ma anche alle
attrezzature per garantire la sicurezza degli assistiti e della struttura.”.

Alla pagina 77, sopprimere i seguenti requisiti n. 2 e n. 3

“2 Le camere sono massimo di 4 posti letto

3 Sono presenti locali e camere riservate in caso di strutture che ospitano minori e/o giovani adulti”.

Alla pagina 97, sopprimere il seguente requisito n.10:

“Il personale è in un numero idoneo al programma svolto e comunque non inferiore a due unità”.

2. Di approvare e presentare alla Giunta regionale le seguenti osservazioni:

2.1. è opportuno predisporre un fac-simile di modulistica da inserire in un apposito capitolo;

2.2. a seguito delle modifiche di cui ai punti 1.1. e 1.2., dovrà essere rimodulata, in particolare, la
numerazione dei requisiti relativi alle specifiche strutture.

Le suddette richieste di modifica e le osservazioni sono state recepite nel Manuale allegato.

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale di deliberare quanto
disposto nel manuale Allegato A - parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture
destinate a Disabilità, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCREDITAMENTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio Sanità
Lucia Di Furia

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

